

Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017, n. 082/Pres. (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale a parziale copertura degli interventi di cui all'articolo 6, comma 2 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali), e per la stipula di contratti regionali di insediamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 4 della legge regionale 3/2015.)

Art. 1 (Oggetto)

Art. 2 (Modifica del titolo del DPREg 82/2017)

Art. 3 (Modifica dell'articolo 1 del DPREg 82/2017)

Art. 4 (Modifica dell'articolo 2 del DPREg 82/2017)

Art. 5 (Modifica dell'articolo 17 del DPREg 82/2017)

Art. 6 (Modifiche all'articolo 19 del DPREg 82/2017)

Art. 7 (Sostituzione dell'articolo 20 del DPREg 82/2017)

Art. 8 (Sostituzione dell'articolo 21 del DPREg 82/2017)

Art. 9 (Modifica all'articolo 22 del DPREg 82/2017)

Art. 10 (Modifiche all'articolo 24 del DPREg 82/2017)

Art. 11 (Modifiche all'articolo 25 del DPREg 82/2017)

Art. 12 (Modifiche all'articolo 32 del DPREg 82/2017)

Art. 13 (Modifiche all'articolo 33 del DPREg 82/2017)

Art. 14 (Sostituzione dell'allegato 5 "PERCENTUALI DI AIUTO CONCEDIBILI" del DPREg 82/2017)

Art. 15 (Entrata in vigore)

Art.1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento reca modifiche al Decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017, n. 082/Pres. (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale a parziale copertura degli interventi di cui all'articolo 6, comma 2 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali), e per la stipula di contratti regionali di insediamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 4 della legge regionale 3/2015), in attuazione dell'articolo 6, comma 4 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG- Riforma delle politiche industriali), come sostituito dall'articolo 12 della legge regionale 23 giugno 2020, n.11 (Ulteriori interventi a sostegno delle attività produttive. Modifiche alle leggi regionali 3/2020, 29/2018, 2/2012 e 3/2015).

Art.2
(Modifica del titolo del DPREg 82/2017)

1. Nel titolo del Decreto del Presidente della Regione 82/2017, le parole <<, e per la stipula dei contratti regionali di insediamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 4 della legge regionale 3/2015>>, sono soppresse.

Art.3
(Sostituzione dell'articolo 1 del DPREg 82/2017)

1. L'articolo 1 del Decreto del Presidente della Regione 82/2017, è sostituito dal seguente

<<Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di incentivi in conto capitale a parziale copertura di interventi aventi ad oggetto nuovi insediamenti produttivi, oppure ampliamenti o programmi di riconversione produttiva di imprese già insediate, negli agglomerati industriali di competenza dei consorzi di sviluppo economico locale o ricadenti nelle aree dei distretti industriali, nonché nel territorio del Comune di Cividale del Friuli.>>.

Art.4
(Modifica dell'articolo 2 del DPREg 82/2017)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 del Decreto del Presidente della Regione 82/2017, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera s) è sostituita dalla seguente:

<<s) occupazione aggiuntiva: la differenza tra il numero di addetti occupati nello stabilimento oggetto di intervento successivamente al completamento del progetto nei tempi previsti dal decreto di concessione e il numero di addetti pari alla media degli occupati nei dodici mesi precedenti alla data di presentazione della domanda alla Regione di cui all'articolo 17. Gli addetti sono espressi in ULA>>;

b) dopo la lettera s) è inserita la seguente:

<<s bis) lavoratori disoccupati: ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 150/2015, i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al portale nazionale delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività

lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego.

Art. 5

(Modifica dell'articolo 17 del DPRReg 82/2017)

1. Dopo la lettera f) del comma 5 dell'articolo 17 del Decreto del Presidente della Regione 82/2017, è aggiunta la seguente:

<<f bis) gli impegni di cui all'articolo 20, sottoscritti dall'impresa beneficiaria.>>.

Art. 6

(Modifiche all'articolo 19 del DPRReg 82/2017)

1. All'articolo 19 del Decreto del Presidente della Regione 82/2017, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera e) del comma 3, sono inserite le seguenti:

<<e bis) domanda presentata da un'impresa che sottoscrive l'impegno all'assunzione di personale ai sensi del comma 1, lettera a) dell'articolo 20: punti 2;

e ter) domanda presentata da un'impresa che sottoscrive l'impegno ad avviare progetti strutturati di smart working ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera b): punti 1;

e quater) domanda presentata da un'impresa che sottoscrive l'impegno ad avviare progetti di mobilità sostenibile ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera c): punti 1

e quinquies) domanda presentata da un'impresa che sottoscrive l'impegno a dotarsi di un piano di welfare aziendale ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera d): punti 1.>>

b) al comma 7, le parole << e lo schema di contratto, di cui all'articolo 20>>, sono soppresse.

Art. 7

(Sostituzione dell'articolo 20 del DPRReg 82/2017)

1. L'articolo 20 del Decreto del Presidente della Regione 82/2017, è sostituito dal seguente:

<<Art. 20

(Sottoscrizione di impegni)

1. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui all'articolo 19, comma 3 lettere da e bis) a e quinquies), l'impresa beneficiaria sottoscrive, rispettivamente, l'impegno a:

a) assumere a tempo indeterminato una percentuale, non inferiore al 35%, di personale da impiegare nella realizzazione dell'iniziativa quali lavoratori disoccupati, o percettori di trattamenti di integrazione salariale;

b) avviare, qualora non già avviati, progetti strutturati di Smart Working, adottando modelli di lavoro che introducono flessibilità di luogo, orario e promuovendo la responsabilizzazione sui risultati;

c) avviare, qualora non già avviati, progetti di mobilità sostenibile volti a ridurre l'impatto ambientale anche prodotto dai dipendenti durante gli spostamenti compresi quelli tra casa e luogo di lavoro quali esemplificativamente scelta di auto elettriche per la flotta aziendale, progetti per l'incentivazione dell'uso di biciclette e mezzi pubblici, progetti di car pooling che promuovano la condivisione del veicolo tra colleghi;

d) dotarsi di un piano di welfare aziendale per offrire ai propri dipendenti e ai loro familiari i seguenti servizi: buoni acquisto quali esemplificativamente, voucher per la spesa alimentare, buoni carburante; servizi di conciliazione tempi di vita e di lavoro quali esemplificativamente, accesso facilitato ai servizi per l'infanzia, nidi aziendali o interaziendali, voucher/accesso facilitato a

servizi di cura per l'infanzia e gli anziani, dopo scuola, centri estivi, servizi di istruzione quali esemplificativamente formazione professionale e personale del dipendente; assistenza sanitaria comportante esemplificativamente il rimborso spese sanitarie affrontate dal lavoratore, convenzioni con strutture e specialisti privati; previdenza complementare comportante esemplificativamente l'integrazione totale o parziale dei contributi versati al fondo pensione; ricreazione quali esemplificativamente servizi legati allo sport, alla cura della persona, ai viaggi e alla cultura.>>.

Art. 8

(Sostituzione dell'articolo 21 del DPREg 82/2017)

1. L'articolo 21 del Decreto del Presidente della Regione 82/2017, è sostituito dal seguente:

<< Art. 21

(Concessione del contributo)

1. I contributi sono concessi con decreto del direttore del Servizio competente entro il termine di trenta-giorni decorrenti dalla comunicazione del provvedimento di approvazione della graduatoria di cui all'articolo 19, comma 7, nei limiti delle risorse disponibili; con il decreto di concessione sono stabiliti i termini per l'avvio dell'iniziativa, in data successiva a quella di presentazione della domanda, e per la conclusione dell'iniziativa.
2. Qualora nel corso dell'anno si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, derivanti dalla revoca di contributi o dalla destinazione di nuove risorse a valere sulla graduatoria, il Servizio competente procede allo scorrimento della graduatoria di cui all'articolo 19, comma 7.
3. Qualora l'ultimo progetto utilmente collocato in graduatoria non sia interamente finanziabile per insufficiente disponibilità di risorse finanziarie, si procede con l'assegnazione parziale nei limiti delle risorse disponibili, con riserva di integrazione con eventuali risorse sopravvenute.
4. Qualora il progetto ammissibile non possa essere finanziato entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della domanda a causa di insufficienti risorse finanziarie, è archiviato e dell'archiviazione è data tempestiva comunicazione all'impresa.>>.

Art. 9

(Modifica all'articolo 22 del DPREg 82/2017)

1. Al comma 4 dell'articolo 22 del Decreto del Presidente della Regione 82/2017, le parole: << La proroga concessa entro tale periodo massimo non comporta la necessità di apportare modifiche al contratto stipulato.>> sono soppresse.

Art. 10

(Modifiche all'articolo 24 del DPREg 82/2017)

1. All'articolo 24 del Decreto del Presidente della Regione 82/2017, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 2, le parole <<e ai soggetti firmatari del contratto di insediamento>>, sono soppresse;
 - b) al comma 3, le parole << contraente >> e le parole <<e al contratto stipulato>>, sono soppresse.

Art. 11

(Modifiche all'articolo 25 del DPREg 82/2017)

1. Al comma 1 dell'articolo 25 del Decreto del Presidente della Regione 82/2017, dopo le parole: <<articoli 21 e 24>> sono aggiunte le seguenti: <<; nei casi di cui agli articoli 10, comma 6, lettera b) e 11, comma 5, lettera b) il progetto si intende concluso alla scadenza dei termini rispettivamente previsti agli articoli 10, comma 6, lettera c) e 11, comma 5, lettera c)>>.

Art. 12

(Modifiche all'articolo 32 del DPREg 82/2017)

1. All'articolo 32 del Decreto del Presidente della Regione 82/2017, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3, è sostituito dal seguente:

<<3. Nel caso in cui l'istanza pervenga prima dell'approvazione della graduatoria di cui all'articolo 19, comma 7, il Servizio competente avvia nuovamente l'iter istruttorio; per le istanze pervenute successivamente, il Servizio competente espleta le necessarie valutazioni in ordine all'eventuale conferma delle agevolazioni concesse.>>;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

<<5. La variazione della dimensione aziendale dell'impresa beneficiaria, successiva all'approvazione della graduatoria di cui all'articolo 19, comma 7, non comporta né la revoca né la rideterminazione del contributo concesso, salvo le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 2, lettera d).>>.

Art. 13

(Modifiche all'articolo 33 del DPREg 82/2017)

1. Al comma 2 dell'articolo 33 del Decreto del Presidente della Regione 82/2017, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera e), le parole <<e risultante dal contratto di insediamento di cui articolo 20>>, sono soppresse;

b) alla lettera f), le parole << ed i vincoli per le imprese beneficiarie di cui all'articolo 31>>, sono soppresse;

c) la lettera l) è abrogata.

Art. 14

(Sostituzione dell'allegato 5 "PERCENTUALI DI AIUTO CONCEDIBILI" del DPREg 82/2017)

1. L'Allegato 5 al Decreto del Presidente della Regione 82/2017, è sostituito dall' Allegato A al presente regolamento.

Art. 15

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

ALLEGATO A: SOSTITUZIONE DELL'ALLEGATO 5 AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 82/2017
(Riferito all'articolo 14)

ALLEGATO 5: PERCENTUALI DI AIUTO CONCEDIBILI
(Riferito all'articolo 6)

Capo II: Disposizioni concernenti i nuovi insediamenti produttivi, programmi di ampliamento o riconversione produttiva

Misure di aiuto	Intensità di aiuto espressa in percentuale dei costi ammissibili e importi massimi dell'aiuto
Art. 10 - Aiuti agli investimenti nelle aree di cui all'Allegato 4	30% piccole imprese – max 1,5 milioni di euro per impresa e per progetto 20% medie imprese – max 1,5 milioni di euro per impresa e per progetto 10% grandi imprese solo per nuove attività max 3 milioni di euro per impresa e per progetto
Art. 11 - Aiuti agli investimenti alle PMI	20% piccole imprese 10% medie imprese Max 1 milione di Euro per impresa e per progetto di investimento
Art. 12 - Regime de minimis	70% fino ad un massimo di 200.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari
Art. 13 - Aiuti agli investimenti per l'efficienza energetica	50% piccole imprese 40% medie imprese 30% grandi imprese + 5% aree assistite Max 0,5 milioni di Euro per impresa e per progetto
Art. 14 - Aiuti agli investimenti per cogenerazione ad alto rendimento	65% piccole imprese 55% medie imprese 45% grandi imprese + 5% aree assistite Max 0,5 milioni di Euro per impresa e per progetto
Art. 15 - Aiuti agli investimenti per produzione di energia da fonti rinnovabili	Articolo 15, comma 2, lettere a) o b): - grandi imprese: 45% - medie imprese: 55% - piccole imprese: 65% Articolo 15, comma 2, lettera c): - grandi imprese 30% - medie imprese: 40% - piccole imprese: 50% + 5% aree assistite Max 15 milioni di EUR per impresa per progetto

	di investimento
Art. 16 - Studi ambientali compresi gli audit energetici	70% piccole imprese 60% medie imprese 50% grandi imprese Max 15 milioni di EUR per impresa per progetto di investimento

Ai fini del calcolo dell'intensità dell'aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o onere, nella misura in cui rimane a carico del beneficiario.

I costi ammissibili sono attualizzati al loro valore al momento della concessione dell'aiuto. Il tasso di attualizzazione utilizzato ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell'aiuto ai sensi della Comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 14/6, del 19 gennaio 2008, così come individuato con decreto del Ministero competente e reperibile sul sito internet della Regione nella sezione dedicata.

VISTO: IL PRESIDENTE